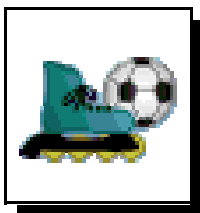


CITTA' DI COSSATO

*Provincia di Biella
Settore Area Amministrativa*

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI



Dicembre 2000

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI	1
<i>Art. 1 - Definizioni</i>	1
<i>Art. 2 - Oggetto e finalità</i>	1
<i>Art. 3 - Impianti sportivi</i>	1
<i>Art. 4 - Classificazione delle attività sportive</i>	1
<i>Art. 5 - Quadro delle competenze</i>	2
<i>Art. 6 - Pianificazione dell'attività sportiva</i>	2
TITOLO II - CRITERI GENERALI E MODALITA' PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	3
<i>Art. 7 - Gestione degli impianti sportivi</i>	3
<i>Art. 8 - Norme generali sulla vigilanza</i>	3
<i>Art. 9 - Tipologia delle concessioni a terzi</i>	3
CAPO I - CONCESSIONE IN USO	3
<i>Art. 10 - Programmazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi</i>	3
<i>Art. 11 - Modalità per l'assegnazione delle concessioni in uso</i>	3
<i>Art. 12 - Procedure per le concessioni in uso</i>	4
<i>Art. 13 - Sospensione delle concessioni in uso</i>	4
<i>Art. 14 - Revoca delle concessioni d'uso</i>	4
<i>Art. 15 - Concessioni in uso gratuite</i>	5
<i>Art. 16 - Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale</i>	5
<i>Art. 17 - Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale</i>	7
<i>Art. 18 - Revoca delle concessioni di gestione</i>	7
<i>Art. 19 - Contabilità e rendiconto</i>	7
<i>Art. 20 - Modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi</i>	8

TITOLO III - TARIFFE	8
<i>Art. 21 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi</i>	8
<i>Art. 22 - Modalità di riscossione delle tariffe</i>	8
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	8
<i>Art. 23 - Rinvii</i>	8
<i>Art. 24 - Norme transitorie</i>	9
<i>Art. 25 - Entrata in vigore e abrogazione di norme</i>	10
ALLEGATO A	11

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - i. per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - ii. per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
 - iii. per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
 - iv. per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
 - v. per concessionario d'uso, il soggetto a cui e' stato autorizzato l'uso dell'impianto.
 - vi. per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
 - vii. per concessione a terzi, il contratto con il quale viene concessa a terzi la gestione dell'impianto, ai sensi della vigente normativa in materia;
 - viii. per impianti a rilevanza imprenditoriale, quelli in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.
2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Art. 3 - Impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi oggetto del presente regolamento sono, allo stato attuale:
 - i. L'impianto polisportivo Ezio Abate;
 - ii. La palestra Alfredo Aguggia;
 - iii. La palestra annessa alla Scuola Media Leonardo da Vinci;
 - iv. Il campo sportivo in loc. Picchetta;
 - v. Il campo sportivo in loc. Parlamento;
 - vi. Il campo sportivo in loc. Ronco-Lorazzo.

Art. 4 - Classificazione delle attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - i. attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - ii. attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi, associazioni o società sportive affiliate a federazioni iscritte e/o riconosciute dal C.O.N.I..

Art. 5 - Quadro delle competenze

1. In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:
 - i. il Consiglio Comunale:
 - a. individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
 - b. definisce gli indirizzi generali per le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti sportivi; le tariffe verranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo e, in particolare, saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro; potranno inoltre esistere forme gratuite di concessione in uso.
 - ii. la Giunta:
 - a. definisce le tariffe sulla scorta degli indirizzi del Consiglio Comunale e del presente regolamento;
 - b. definisce gli schemi di convenzione in ordine alla concessione in gestione degli impianti sportivi;
 - c. individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti;
 - iii. il Dirigente del competente Settore dell'Amministrazione Comunale:
 - a. provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti nell'art. 9 e ss. del presente Regolamento.
 - b. provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli spazi negli impianti, secondo quanto previsto dall'art. 9 e ss. del presente Regolamento;
 - c. esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi della città;

Art. 6 - Pianificazione dell'attività sportiva

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto negli articoli precedenti, annualmente la Giunta Comunale, in relazione agli impianti sportivi, provvede a:
 - i. individuare, quando non sia già in atto una convenzione pluriennale per la loro gestione, il tipo di rapporto convenzionale per la gestione dell'impianto;
 - ii. individuare gli impianti sportivi, i locali e le aree accessorie che, per la loro conformazione e posizione, possono essere utilizzate per attività motorie, ricreative e sociali;
 - iii. individuare le fasce di utilizzo dell'impianto per le attività delle scuole, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, per le attività delle aggregazioni spontanee e per le attività dell'eventuale Concessionario non soggette a vincoli tariffari;
 - iv. stabilire i criteri per la programmazione dell'uso di ogni impianto nelle fasce individuate per le attività delle scuole, per le attività di base, per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica.

TITOLO II - CRITERI GENERALI E MODALITA' PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 7 - Gestione degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi indicati all'art. 3 del presente Regolamento viene esercitata sia in forma indiretta, mediante concessione a terzi, che diretta..

Art. 8 - Norme generali sulla vigilanza

1. Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.
2. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
3. Il concessionario della gestione e il Settore, per quanto di competenza, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi rispettivamente ad essi conferiti.
4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari.

Art. 9 - Tipologia delle concessioni a terzi

1. Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti:
 - i. concessione in uso;
 - ii. concessione a terzi per impianti senza rilevanza imprenditoriale;
 - iii. concessione a terzi per impianti con rilevanza imprenditoriale;
 - iv. concessione per la costruzione anche in ampliamento e per la gestione.

CAPO I - CONCESSIONE IN USO

Art. 10 - Programmazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi

1. Alla programmazione ed alla concessione in uso di tutti gli impianti sportivi cittadini, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali, per le attività di avviamento, per gli allenamenti e per l'utilizzo libero provvede il competente settore del comune.
2. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.
3. La concessione in uso dell'impianto da diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione d'uso.
4. La Giunta Comunale definisce con proprio atto:
 - i. i criteri generali per l'assegnazione degli impianti;
 - ii. gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia

Art. 11 - Modalità per l'assegnazione delle concessioni in uso

1. Il Comune rilascia, a seguito di idonea pubblicizzazione, la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti indicati in ordine di priorità, con ulteriore precedenza per i soggetti aventi sede o residenza in Cossato:

- i. Federazioni, Enti di Promozione Sportiva nonché a Società Sportive affiliate a Federazioni del CONI;
 - ii. aggregazioni spontanee di cittadini;
 - iii. soggetti aventi finalità di lucro.
2. Annualmente la Giunta Comunale può determinare una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, i giorni e le ore a ciò dedicati.
 3. La durata della concessione d'uso è di norma annuale.

Art. 12 - Procedure per le concessioni in uso

1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 1 del presente regolamento richiedono l'uso degli impianti sportivi comunali presentando istanza su apposito modulo disponibile presso gli Uffici Comunali.
2. Il rilascio della concessione in uso gratuita, ai sensi dell'art. 15, è subordinata alla presentazione di una cauzione, nelle forme stabilite dalla legge, dell'importo minimo stabilito dalla Giunta Comunale.
3. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione la concessione contenente le condizioni alle quali detto uso è concesso.
4. Al concessionario è fatto divieto di subconcedere parzialmente o totalmente ai terzi gli spazi avuti in uso. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta.
5. Il Comune provvederà periodicamente, anche con l'ausilio dei gestori degli impianti sportivi, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.
6. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Comune.
7. Gli spazi resi disponibili sono tempestivamente concessi in uso utilizzando l'elenco dei richiedenti che non hanno ottenuto la concessione d'uso e, in mancanza di tale elenco, distribuendoli tra i concessionari interessati.

Art. 13 - Sospensione delle concessioni in uso

1. Il Settore competente può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.
2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Settore competente.
3. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

Art. 14 - Revoca delle concessioni d'uso

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.
3. Il Settore competente ha facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti la concessione d'uso risultino:
 - i. morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
 - ii. trasgressori delle norme del presente Regolamento;
 - iii. trasgressori delle disposizioni integrative emanate dal Settore competente;
 - iv. portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 il Comune incamererà l'eventuale cauzione prestata.

Art. 15 - Concessioni in uso gratuite

1. La Giunta Comunale può deliberare, all'atto dell'approvazione delle tariffe annuali, di concedere in uso gratuitamente gli impianti sportivi ad associazioni, enti di promozione sportiva e società sportive, aventi sede in Cossato e senza fini di lucro, affiliate a Federazioni del CONI, per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - i. attività sportive, ricreative e sociali definibili di preminente interesse pubblico quali l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - ii. attività sportive definibili di interesse pubblico quali l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..
2. La concessione in uso gratuita degli impianti dovrà essere comunque subordinata alla prestazione di una cauzione determinata dalla medesima Giunta Comunale, in termini generali, ogni anno.
3. Per la concessione gratuita degli impianti il comune dovrà verificare che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:
 - i. assenza di finalità di lucro;
 - ii. democraticità della struttura;
 - iii. elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
 - iv. criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti
 - v. obblighi e diritti degli aderenti
 - vi. obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico - finanziario
 - vii. modalità di approvazione del bilancio o rendiconto economico - finanziario.
4. I concessionari dovranno far pervenire annualmente al comune il rendiconto dell'anno precedente.

CAPO II - CONCESSIONE PER LA GESTIONE CON E SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

Art. 16 - Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale

1. La concessione a terzi per la gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale viene rilasciata, a seguito di idonea pubblicizzazione, a Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva attraverso organizzazioni

gestionali di propria e diretta individuazione, ad Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

2. Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:
 - i. assenza di finalità di lucro;
 - ii. democraticità della struttura;
 - iii. elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
 - iv. criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti;
 - v. obblighi e diritti degli aderenti;
 - vi. obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico - finanziario;
 - vii. modalità di approvazione del bilancio o rendiconto economico - finanziario.
3. La buona gestione e conduzione dell'impianto in concessione senza pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.
4. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono in ogni caso stabilite dall'Amministrazione Comunale.
5. Le concessioni di cui al comma 1 del presente articolo dovranno prevedere:
 - i. La misura del contributo annuale del Comune;
 - ii. l'introduzione di indicatori di efficienza gestionale;
 - iii. l'eventuale riserva per gli usi scolastici;
 - iv. la riserva per gli eventuali spazi da assegnare in uso secondo le modalità di cui all'art. 10 e segg.;
 - v. l'eventuale riserva per i campionati dilettantistici;
 - vi. l'eventuale riserva per attività sociali;
 - vii. le clausole assicurative di valore adeguato;
 - viii. obbligo da parte del concessionario di comunicare al settore competente difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.
6. Nelle concessioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere ricomprese la concessione gratuita al concessionario della pubblicità in spazi interni all'impianto e/o la concessione gratuita di bar o punti di ristoro interni all'impianto.
7. Il del valore economico attribuito agli spazi adibiti a bar o posti di ristoro, che dovrà tenere conto della loro redditività commerciale commisurata alla loro rilevante funzione aggregativa e sociale, nonché all'effettiva capacità di reddito dell'attività, andrà computata in diminuzione al contributo annuale del Comune.
8. Potranno essere concessi in comodato gratuito per la durata della concessione, eventuali beni mobili presenti nell'impianto e di servizio al medesimo.
9. All'atto dell'approvazione dello schema di contratto, la Giunta Comunale definisce con proprio atto:
 - i. Gli eventuali criteri di priorità con cui assegnare le concessioni di cui al comma 1 del presente articolo;
 - ii. l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario, anche ai fini della determinazione del contributo comunale annuo;
 - iii. gli indicatori di efficienza gestionale;
 - iv. gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia;

- v. la durata della concessione, di norma triennale e rinnovabile annualmente fino a un massimo di anni tre, previa la verifica della convenienza e del pubblico interesse.

Art. 17 - Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale

1. La concessione a terzi della gestione di eventuali impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale verrà rilasciata nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:
 - i. clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
 - ii. un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
 - iii. la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
 - iv. il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
 - v. il versamento di una percentuale degli introiti pubblicitari al Comune da parte del Concessionario;
 - vi. adeguate coperture assicurative.
3. Il concessionario ha facoltà di organizzare le attività senza vincoli tariffari, nei limiti previsti dalla concessione.
4. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo viene definita con proprio atto dalla Giunta Comunale.
5. La Giunta Comunale definisce inoltre con proprio atto:
 - i. l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
 - ii. gli indicatori di efficienza gestionale;
 - iii. gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia;
 - iv. la durata della concessione, che verrà indicata nel bando di cui al 1 comma.

Art. 18 - Revoca delle concessioni di gestione

1. Le concessioni di gestione degli impianti sportivi sono revocate dall'Amministrazione Comunale quando:
 - i. la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - ii. i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi;
 - iii. la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non è effettuata secondo le specifiche tecniche definite nelle convenzioni, in modo tale da recare pregiudizio allo stato di conservazione degli immobili.

Art. 19 - Contabilità e rendiconto

1. Il concessionario tiene, per l'attività commerciale, contabilità separata da quella istituzionale e annualmente presenta all'Amministrazione comunale il rendiconto a consuntivo, integrato da una nota, redatta su prospetto fornito dal Comune sulla base dello schema di massima allegato alla lettera A, nella quale, per ogni impianto sportivo, sono evidenziate oltre alle spese ed alle entrate, il prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati ed il prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo,

accompagnata dal rendiconto economico finanziario secondo la normativa fiscale e civile.

CAPO III - CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE ANCHE IN AMPLIAMENTO E PER LA GESTIONE

Art. 20 - Modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi

1. Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 21 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri generali contenuti nel presente regolamento secondo quanto previsto dall'art. 5.
2. Le tariffe possono essere stabilite in misura fissa a prestazione o in misura proporzionale agli incassi connessi all'uso dell'impianto.
3. La Giunta Comunale può deliberare la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico ovvero per la fruizione da parte di alcuni soggetti, come previsto dal precedente articolo 15.

Art. 22 - Modalità di riscossione delle tariffe

1. Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi nelle forme previste dagli articoli 16, 17 e 20, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario della gestione.
2. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti gli impianti è di norma anticipato.
3. Al fine dell'esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le Società, gli Enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese di attività le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli sulle quali il settore competente effettua i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.
4. La procedura di cui al comma precedente vale anche per le manifestazioni di spettacolo non aventi carattere sportivo, per le quali può essere concesso l'uso di impianti sportivi, salvo l'immediato pagamento prima dello svolgimento dell'iniziativa della tariffa minima dovuta per l'uso della struttura secondo gli importi stabiliti.
5. Le Società o gli Enti che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo sono immediatamente esclusi dall'uso degli impianti e da ogni successiva assegnazione e a loro carico sono avviate le procedure di Legge per il recupero degli eventuali crediti.
6. Per gli ingressi a manifestazioni organizzate dal Comune presso impianti sportivi soggette all'imposta sugli spettacoli valgono le modalità di riscossione, registrazione e rendicontazione stabiliti dalla vigente normativa.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 - Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:

- i. per le forme di gestione in concessione alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti;
- ii. per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge n. 91/1981;
- iii. per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
- iv. per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva;
- v. per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportiva di base o di analoghe forme associative non individuabili in base agli elementi precedenti operanti in ambito cittadino, ai vigenti regolamenti comunali nonché all'Albo previsto dalla legge regionale 48/95.
- vi. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed alla gestione degli impianti non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Art. 24 - Norme transitorie

- 1. Le disposizioni del presente regolamento inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire dalla sua entrata in vigore.
- 2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente Regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite; è in facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite nel presente Regolamento.
- 3. Fino a nuova modifica da parte del Consiglio Comunale, secondo quanto disposto dall'art. 5 del presente Regolamento e ferma restando la possibilità per la Giunta Comunale di attivare eventuali concessioni gratuite ex art. 15 che precede, rimarrà in vigore la struttura tariffaria esistente, secondo il seguente prospetto:

anno	2001	2002	2003
Palestra Paschetto			
Allenamento e corsi promozionali - costo orario	11.300	11.600	11.900
Partite di campionato	26.700	27.400	28.100
Manifestazioni fino a 4 ore	215.300	220.700	226.200
Manifestazioni oltre le quattro ore - costo orario	53.800	55.100	56.500
Corsi e attivita' professionali private - costo orario	53.800	55.100	56.500
sala ginnica pal. paschetto			
allenamento - costo orario	7.500	7.700	7.900
corsi promozionali - costo orario	7.500	7.700	7.900
Corsi e attivita' professionali private - costo orario	53.800	55.100	56.500
Palestra S.M. Leonardo da vinci			
allenamento - costo orario	8.000	8.200	8.400
corsi promozionali - costo orario	8.000	8.200	8.400
Corsi e attivita' professionali private - costo orario	53.800	55.100	56.500
Stadio Abate pista atletica			
res. < 18 anni - costo mensile	4.300	4.400	4.500
non res. <18 anni - costo mensile	7.500	7.700	7.900
res. > 18 anni - costo mensile	8.600	8.800	9.000
non res. >18 anni - costo mensile	10.800	11.100	11.400
Manifestazioni societa' sportive locali - diurno	107.600	110.300	113.100
Manifestazioni societa' sportive non locali - diurno	161.400	165.400	169.500
Manifestazioni societa' sportive locali - notturno	193.700	198.500	203.500
Manifestazioni societa' sportive non locali - notturno	301.400	308.900	316.600
Stadio Abate campo calcio			
mezza giornata soc. locali	53.800	55.100	56.500
giorno soc. locali	215.300	220.700	226.200
notturno soc. locali	538.100	551.600	565.400
mezza giornata soc. non locali	322.900	331.000	339.300
giorno soc. non locali	538.100	551.600	565.400
notturno soc. non locali	861.000	882.500	904.600

Art. 25 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 90 del vigente Statuto Comunale.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

ALLEGATO A
NOTA INTEGRATIVA

Impianto _____ - _____

Concessione n _____ del _____ scade il _____

1 - Valutazioni sulla gestione problemi e prospettive

.....
.....
.....
.....
.....

2 - Rendiconto economico - finanziario

Spese

Anno _____ , Anno Precedente

A - Utenze

Luce _____

Acqua _____

Gas/Riscaldamento _____

altro _____

Totale Utenze _____

B - Oneri gestionali _____

C - Manutenzione ordinaria residua _____

D - Spese di gestione _____

E - Quote di contribuzione _____

F - Valore degli spazi _____

G - Totale spese _____

Entrate

H - Corrispettivo per la gestione _____

I - Tariffe d'uso _____

L - Proventi dalle assegnazioni _____

M - Totale entrate _____

N - Avanzo/Disavanzo precedente _____

O - Avanzo/Disavanzo di gestione (1) _____

(1) Al netto delle imposte sul reddito

3 - Lavori di manutenzioni ordinarie effettuati nell'anno

Data _____

Descrizione dell'intervento _____

4 - Lavori di manutenzioni ordinarie da effettuare nell'anno successivo

Data _____

Descrizione dell'intervento _____

Importo presunto _____

5 - Dichiarazione

Io _____ sottoscritto

in _____ qualità _____ di
_____ dell'ente

dichiaro

- ♦ di aver ottemperato all'obbligo della tenuta della contabilità dell'attività commerciale separata da quella istituzionale;
- ♦ di aver tenuto corretta contabilità dei fatti di gestione secondo la normativa civile e fiscale vigente;
- ♦ che la presente nota integrativa e il rendiconto economico finanziario allegato è la rappresentazione veritiera e corretta del risultato d'esercizio relativo alla gestione del sopra descritto impianto

Cossato, li _____

Firma

Allegati:

1 - Rendiconto economico finanziario della gestione anno _____